



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 giugno 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0410 (COD)**

**8257/3/15
REV 3 ADD 1**

**UD 93
AGRI 217
ENFOCUSTOM 33
CODEC 585
PARLNAT 61**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla
mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla
collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta
applicazione delle normative doganale e agricola

- Motivazione del Consiglio
- adottata dal Consiglio il 15 giugno 2015

I. INTRODUZIONE

1. Il 26 novembre 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto, fondata sugli articoli 33 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e intesa a migliorare il funzionamento del sistema di lotta contro le frodi nel settore doganale.
2. La Corte dei conti ha trasmesso il suo parere il 18 marzo 2014.
3. Il 15 aprile 2014 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura¹.
4. Il Gruppo "Unione doganale" ha esaminato la proposta nel corso di varie riunioni durante le presidenze greca e italiana e ha raggiunto, in occasione della riunione del 9 settembre 2014, un ampio accordo in merito al testo di compromesso della presidenza che figura nel doc. 13179/14, con il voto contrario di AT e DE e l'astensione di ES.
5. Il 23 settembre 2014 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha conferito alla presidenza il mandato di avviare triloghi con il Parlamento europeo.
6. Si sono svolti tre triloghi, in data 10 novembre, 10 dicembre e 18 dicembre 2014². Il compromesso raggiunto in tale occasione è stato approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti. In seguito, con lettera del 23 marzo 2015, il Parlamento europeo ha informato il Consiglio che il Parlamento europeo avrebbe approvato la posizione del Consiglio in seconda lettura senza emendamenti.

¹ 8658/14 CODEC 1023 UD 112 AGRI 294 ENFOCUSTOMS 46 PE 250.

² Successivamente, nel gennaio 2015, la presidenza lettone ha esaminato varie questioni tecniche rimaste in sospeso.

7. In tale contesto, nella sessione del 20 aprile 2015, il Consiglio ha adottato un accordo politico che figura nel doc. 7565/15.

II. OBIETTIVO

8. Il regolamento in oggetto reca modifiche al regolamento (CE) n. 515/97. Dette modifiche mirano a colmare le lacune dei sistemi esistenti per l'individuazione delle frodi nel settore doganale, a far fronte ai ritardi delle indagini svolte dall'OLAF, a razionalizzare il controllo della protezione dei dati e ad apportare chiarimenti circa la possibilità di limitare la visibilità dei dati e in merito alle norme sull'ammissibilità degli elementi di prova raccolti nell'ambito della mutua assistenza.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A. Aspetti generali

9. Il Consiglio ha introdotto varie modifiche alla proposta originaria e ha sostanzialmente alterato la struttura del testo. Parallelamente, il Parlamento europeo ha votato 53 emendamenti alla proposta della Commissione.

La posizione del Consiglio in prima lettura, pertanto, modifica la proposta originaria della Commissione riformulandola parzialmente sulla base dell'accordo raggiunto con il Parlamento europeo.

B. Questioni politiche fondamentali

10. Definizioni

Si è proceduto a modificare la definizione di "regolamentazione doganale" in linea con il regolamento (UE) n. 952/2013 e ad aggiungere le definizioni di "territorio doganale dell'Unione" e di "vettori".

11. Elementi di prova ammissibili

Il Consiglio ha chiarito le norme sull'ammissibilità degli elementi di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari.

12. Repertori

Si sono chiariti l'obiettivo, il contenuto e l'uso dei repertori stabiliti a norma del regolamento in oggetto. Il Consiglio ha previsto che gli Stati membri debbano avere lo stesso livello di accesso al repertorio dei CSM rispetto alla Commissione e che i dati relativi all'esportazione di partite di merci sensibili, come tabacco e prodotti del tabacco, alcole e bevande alcoliche e prodotti energetici, debbano essere notificati dai vettori nel repertorio Container Status Messages (CSM) (messaggi sullo status dei container). Si è tolta la possibilità di trasferire determinati dati dal repertorio "importazioni, esportazioni e transito" a organizzazioni internazionali o ad agenzie dell'UE.

13. Movimenti dei container da paese terzo a paese terzo

Il Consiglio ha previsto un chiarimento delle norme relative ai movimenti dei container che non dovrebbero essere notificati nel repertorio dei CSM.

14. Protezione dei dati

I riferimenti alle norme relative alla protezione dei dati sono stati semplificati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2011.

15. Richiesta di documenti da parte della Commissione agli Stati membri

Il Consiglio ha precisato che i documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d'importazione e di esportazione dovrebbero essere forniti dagli Stati membri su richiesta della Commissione e che tale richiesta dovrebbe essere esaminata entro un termine di quattro settimane.

16. Conservazione dei dati

I dati inseriti nel sistema d'informazione doganale (SID) dovrebbero essere conservati per un periodo massimo di cinque anni, con una proroga di ulteriori due anni se giustificato.

17. Valutazione

Il Consiglio ha previsto una valutazione da parte della Commissione, due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, della necessità di estendere, nei pertinenti elenchi, i dati sull'esportazione e i dati sui movimenti per via terrestre e aerea.

18. Data di applicazione

Tenendo conto degli atti delegati e di esecuzione che devono essere adottati e dei compiti preparatori che devono essere eseguiti dagli Stati membri, la data di applicazione è stata fissata al 1° settembre 2016.

19. Considerando

Il Consiglio ha modificato i considerando per allinearli alle parti operative modificate del regolamento e per tener conto di alcune preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo.

IV. CONCLUSIONE

Nel definire la sua posizione, il Consiglio ha tenuto pienamente conto della proposta della Commissione e della posizione del Parlamento europeo in prima lettura.
